

TESTO COORDINATO

Legge regionale 5 maggio 1994 n. 34 (Norme in materia di bonifica).

TITOLO I

(non modificato)

TITOLO II

Organizzazione del territorio e pianificazione degli interventi

Art. 5

Comprensori di bonifica.

1. *Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ed è suddiviso in comprensori.*
2. *I comprensori di bonifica costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica.*
3. *Nell'allegato A alla presente legge è contenuto l'elenco dei comprensori di bonifica della Toscana e la rispettiva cartografia.*

Art. 6

Modificazioni dei comprensori.

....(abrogato)....

Art. 7

Comprensori interregionali.

1. Nei bacini idrografici che ricadono anche nel territorio di regioni limitrofe possono essere costituiti comprensori di bonifica interregionali, in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», art. 73.
2. La costituzione dei comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le Regioni interessate.
3. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i Consorzi di bonifica competenti per territorio, predispose, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 8

Piano generale di bonifica.

1. L'attività di bonifica è svolta, per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di bonifica.
2. Il piano generale di bonifica:
 - a) definisce le linee di intervento della bonifica nel comprensorio;
 - b) individua le opere di bonifica da realizzare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, indicandone la priorità;
 - c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario da parte di privati.
3. Le linee d'intervento della bonifica sono definite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nonché del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», art. 15.
4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito della tipologia di cui all'art. 9, motivandone l'utilità in rapporto alle linee d'intervento e tenuto anche conto delle opere pubbliche esistenti.
5. Per ciascuna opera è definita la localizzazione e il progetto di massima con il costo presunto; è altresì specificato se l'esecuzione è di competenza pubblica ovvero del proprietario del fondo e, nel primo caso, se il relativo onere finanziario è a carico totale o parziale della Regione.
6. Per le opere di competenza pubblica sono inoltre indicati i presunti tempi di realizzazione e i conseguenti oneri di manutenzione a carico pubblico. Sono altresì indicati gli altri enti interessati alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 4.
7. Gli indirizzi per il miglioramento fondiario stabiliti dal piano generale di bonifica sono recepiti nei programmi regionali degli interventi in agricoltura, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla normativa vigente.
8. Il piano generale di bonifica si conforma alle previsioni dei piani di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», art. 17, comma 4, ed è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dello Stato, della Regione e degli enti locali concernenti l'assetto del territorio. Ai fini della difesa del suolo i piani di bonifica sono riferiti alle attività di manutenzione e di gestione delle opere esistenti ed efficaci per l'equilibrio idrogeologico, idraulico, idraulico costiero e ricomprendono tutte le opere definite e programmate dagli strumenti di bacino e dagli strumenti di governo del territorio in attuazione degli indirizzi di bacino.

Art. 9

Opere di bonifica.

1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica:
 - a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d'acqua;
 - b) gli impianti di sollevamento delle acque;
 - c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
 - d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti;
 - e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;

- f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
- g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;
- h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. I piani generali possono altresì prevedere la realizzazione di opere diverse da quelle di cui al comma 1, idonee ad assicurare la funzionalità di queste ultime e comunque a realizzare le finalità di cui all'art. 2 in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio.

Art. 10 Procedura.

1. I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Ciascun Consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera gli indirizzi per l'elaborazione delle proposte da parte dei Consorzi, specificando, in particolare, i criteri per la determinazione delle opere di competenza pubblica e per quelle di competenza privata, nell'ambito della tipologia di cui all'art. 9.
4. La proposta elaborata dai Consorzi è trasmessa ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province interessate per territorio.
5. I Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento, provvedono al deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio nonché tramite pubblici manifesti.
6. Della proposta di piano e del suo invio ai Comuni per il successivo deposito è data altresì comunicazione a cura di ciascun Consorzio proponente, tramite avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
7. I Comuni e le Comunità montane verificano la compatibilità della proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e trasmettono alla Provincia le proprie osservazioni in merito. I Comuni trasmettono altresì le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 5.
8. La trasmissione è effettuata dai Comuni entro i cinque giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 5 e dalle Comunità montane entro quaranta giorni dal ricevimento delle proposte.
9. Le Province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 7, deliberano il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla Giunta regionale unitamente agli atti stessi. Prima della deliberazione le province acquisiscono, anche tramite apposita conferenza di servizi, i pareri delle competenti Autorità di ambito ottimale e Autorità di bacino.
10. La Giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della Commissione regionale tecnico amministrativa, elabora la proposta definitiva del piano generale di bonifica e la trasmette al Consiglio per l'approvazione.

11. Le deliberazioni del Consiglio regionale di approvazione di piani generali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. I piani generali di bonifica possono essere aggiornati ed integrati con le modalità di cui al presente articolo.

TITOLO III

Soggetti

Art. 11

Esercizio delle funzioni.

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica, sono esercitate dalle Province, salve le competenze che la presente legge riserva alla Regione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è competente la Provincia nel cui territorio ricade interamente il comprensorio di bonifica.

3. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di più Province, le funzioni sono esercitate per l'intero comprensorio dalla Provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del medesimo.

4. *La Provincia competente è individuata nell'allegato A.*

5. *...(abrogato)...*

6. Per i comprensori interregionali le funzioni di cui al presente articolo sono svolte in conformità con le disposizioni concordate tra le Regioni interessate, ai sensi dell'art. 7.

7. *...(abrogato)...*

Art. 12

Consorzi di bonifica.

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e concorrono, con la Regione e gli enti locali, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

2. A tal fine i Consorzi:

a) formulano le proposte del piano generale di bonifica nonché del programma regionale di cui all'art. 33;

b) provvedono alla progettazione e, su concessione della Provincia, all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica nonché alla loro gestione, ai sensi dell'art. 44;

c) provvedono alla progettazione e all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata per incarico dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 42, comma 3, in sostituzione dei medesimi;

d) esercitano le funzioni dei Consorzi idraulici di difesa e di scolo, ai sensi dell'art. 59;

e) provvedono allo svolgimento delle funzioni relative ai canali demaniali d'irrigazione, ai sensi dell'art. 58;

f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

3. I Consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

Art. 13

Funzioni delle comunità montane e delle unioni di comuni

1. *Le comunità montane e le unioni di comuni, unitamente ai comuni, partecipano alle procedure di pianificazione e programmazione previste dalla presente legge.*
2. *Le comunità montane e le unioni di comuni di cui all'allegato A esercitano altresì, ai sensi dell'articolo 53, le funzioni dei consorzi di bonifica.*

TITOLO IV

Disciplina dei consorzi di bonifica

Art. 14

Istituzione

1. *Per ciascuno dei sotto indicati comprensori di bonifica è istituito un consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente :*

- a) Comprensorio di bonifica dell'Area Lucchese;*
- b) Comprensorio di bonifica dell'Area Pistoiese;*
- c) Comprensorio di bonifica dell'Area Fiorentina;*
- d) Comprensorio di bonifica dell'Area Pisana;*
- e) Comprensorio di bonifica dell'Area Livornese;*
- f) Comprensorio di bonifica dell'Area Grossetana;*
- g) Comprensorio di bonifica dell'Area Aretina.*

2. *Nell'allegato A alla presente legge è indicato, in relazione a ciascuno dei comprensori di bonifica in cui è suddiviso il territorio toscano, il soggetto che vi esercita l'attività di gestione della bonifica.*

Art. 15

Partecipazione al Consorzio.

1. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all'art. 33.

2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 «Nuove norme per la bonifica integrale», art. 58.

3. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato s'intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. In prima applicazione della presente legge, contestualmente all'approvazione dello statuto consortile, è stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.

5. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con lo statuto del Consorzio;

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

7. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 16

Contributo consortile.

1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile.

3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l'indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrico.

3 bis. Ai fini di cui al comma 3 il beneficio è distinto in:

a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a difendere il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico;

b) beneficio di difesa idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale, nonché a garantire l'allontanamento delle acque anche provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena;

c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

5. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli altri soggetti competenti come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica e gli altri enti competenti provvedono al censimento degli scarichi.

6. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") sono esentati dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi contributivi se dovuti per le attività effettuate ai sensi della presente legge.

7. I gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. n. 81/1995 e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi di bonifica, o degli altri soggetti competenti, in relazione al beneficio tratto, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. A tal fine i consorzi di bonifica, le comunità montane e le province interessate provvedono all'adeguamento dei vigenti piani di classifica.

8. I Consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti ai sensi della presente legge stipulano una convenzione con la competente Autorità di ambito ottimale.

8-bis. Nelle more dell'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), alla stipulazione provvedono i soggetti gestori esistenti alla data della stipula medesima, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

9. La convenzione individua le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche da cui il servizio idrico integrato e i comuni traggono beneficio per l'esercizio delle proprie competenze.

10. La convenzione, sulla base dei nuovi piani di classifica, stabilisce i criteri per determinare annualmente il costo del servizio da corrispondersi, a titolo di contributo alle spese consortili, al consorzio di bonifica o all'ente competente da parte del gestore del servizio idrico integrato o dei soggetti gestori di cui all'articolo 10, comma 3 della L. n. 36/1994 e dei comuni.

11. La convenzione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula.

12. La convenzione stipulata a norma del presente articolo entra a far parte integrante della convenzione disciplinata dall'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato. In prima attuazione, tale convenzione è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-bis. Qualora entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del piano di classifica di cui al comma 3 o del suo adeguamento non venga stipulata la convenzione di cui al comma 8 la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo consortile inferiore al valore minimo iscrivibile a ruolo, ai sensi della normativa vigente, è riscosso tramite avviso bonario di pagamento o tramite ruolo pluriennale, quest'ultimo emesso al raggiungimento del minimo di legge.

Art. 17

Diritto di voto.

1. Ogni consorzio ha diritto ad un voto.
2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.
3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.
5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.
6. Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorzio non può essere titolare di più di due deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.
7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.
8. L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.
- 8-bis. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, si dà annuncio del loro svolgimento con pubblicazione nell'albo pretorio dei comuni interessati, con avviso da pubblicarsi su almeno due quotidiani a diffusione locale e tramite manifesti.
9. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Provincia con le modalità di cui all'art. 31.

Art. 18

Catasto consortile.

1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile al fine d'individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.
2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché, nei casi di cui all'art. 15, comma 6, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

Art. 19

Organi.

1. Gli organi dei Consorzi di bonifica sono:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 20
Consiglio dei delegati.

1. Il consiglio dei delegati è composto da ventitré membri, dei quali dodici eletti dai consorziati e undici nominati dalla provincia competente tra gli amministratori e i consiglieri dei comuni rientranti nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.

2. La nomina è deliberata dalla Provincia su designazione dei Comuni, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi di bonifica già realizzati o da realizzare e assicurando comunque la rappresentanza dei Comuni situati nell'ambito delle eventuali altre Province interessate per territorio.

3. ...*(abrogato)*...

4. La nomina è deliberata e comunicata al Consiglio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il Consorzio comunica alla Provincia la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

5. Il Consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli membri eletti, salva la successiva integrazione a seguito della nomina da parte della Provincia.

6. Fino a tale integrazione, le maggioranze per la validità delle sedute del Consiglio e per l'adozione delle sue deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti.

Art. 21
Elezione dei delegati.

1. I consorziati che godono dei diritti civili eleggono i componenti del Consiglio dei delegati al loro interno.

2. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di delegati pari a quattro.

3. ...*(abrogato)*...

4. ...*(abrogato)*...

5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

6. Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione.

7. Lo statuto del Consorzio può prevedere la presentazione, in alternativa o in concorrenza con le liste, di singole candidature. Restano ferme anche per queste ultime le condizioni di cui al comma 6.

8. Lo statuto determina le modalità di elezione nei casi in cui non siano presentate liste ovvero sia presentata una sola lista.

Art. 22

Durata in carica del Consiglio.

1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo appartenente alla medesima lista non eletto ovvero, nel caso di cui all'art. 21, comma 7, dal primo dei candidati non eletti.
3. I delegati nominati dalla Provincia decadono dal Consiglio anche qualora cessino dalla carica di amministratori dei Comuni o delle Comunità montane. Alla sostituzione provvede la Provincia, su designazione dell'ente interessato.
4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero Consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.
6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

Art. 23

Compiti e funzionamento del Consiglio.

1. Il Consiglio dei delegati:
 - a) delibera lo statuto del Consorzio e le relative modificazioni;
 - b) nomina il Presidente del consorzio, la Deputazione amministrativa e il Collegio dei revisori dei conti;
 - c) approva il perimetro di contribuzione ed il piano di classifica degli immobili di cui all'art. 16, comma 3;
 - d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - e) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dalla presente legge e dallo statuto.

Art. 24

Deputazione amministrativa.

1. La Deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione amministrativa del Consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.
2. *La deputazione è composta dal presidente e da altri quattro membri, nominati dal consiglio dei delegati nel rispetto di quanto previsto al comma 3.*
3. *Ai fini di cui al comma 2, il consiglio nomina tre membri della deputazione tra i delegati eletti dai consorziati e gli altri due membri tra i delegati nominati dalla provincia.*

4. La Deputazione resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominata.
5. La Deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.
6. Nel caso di cui all'art. 20, comma 5, la Deputazione è composta dai soli membri nominati all'interno dei delegati eletti ed è integrata successivamente, dopo la nomina dei delegati da parte della Provincia.
7. Fino a tale integrazione, per la validità delle sedute e l'approvazione delle deliberazioni si applica la disposizione dell'art. 20, comma 6.
8. Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti la Deputazione che cessino dalla carica.
- 8-bis. Ai membri del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 25
Presidente.

1. Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente del consorzio fra i propri membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.
- 3-bis. Al presidente può essere attribuita una indennità di funzione omnicomprensiva non superiore a quella percepita dal sindaco di un comune fino a diecimila abitanti, qualora lo Statuto preveda la figura del vicepresidente, allo stesso potrà essere attribuita un'indennità di funzione pari al 25 per cento di quella attribuita al presidente.
- 3-ter. Le indennità attualmente percepite dai presidenti dei consorzi, dovranno essere adeguate solo se di importo superiore a quello stabilito al precedente comma.

Art. 26
Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Provincia fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.
2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il Consiglio dei delegati.
3. Al membro effettivo nominato dalla Provincia è affidata la presidenza del collegio.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;

c) verifica, con le modalità stabilite nello statuto, la legittimità degli atti non sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 29, presentando eventuali rilievi e osservazioni agli organi consortili;

d) presenta annualmente alla Provincia delegata una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lett. c);

e) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 27

Statuto.

1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta le disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto stabilisce:

a) *...(abrogata)...*

b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;

c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili.

3. Lo statuto è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

4. Lo statuto deliberato è trasmesso alla Provincia competente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, lo invia con il proprio parere alla Giunta regionale.

5. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il testo deliberato dal Consiglio dei delegati può essere modificato, in sede di approvazione, tenuto conto del parere espresso dalla Provincia e comunque per assicurarne la funzionalità e l'omogeneità in rapporto agli altri statuti consortili.

6. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 28

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili.

1. Le deliberazioni del Consorzio sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per cinque giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del Consorzio medesimo.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

3. Le deliberazioni soggette al controllo diventano esecutive ai sensi dell'art. 29.

Art. 29

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito i regolamenti, le deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuzione ed i piani di classifica degli immobili.

2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità i bilanci, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli atti di riparto della contribuzione, nonché le concessioni, le licenze e i permessi di cui all'art. 44, comma 2, lett. c).

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo sono inviate alla Provincia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Il bilancio e il conto consuntivo sono inviati unitamente alla relazione illustrativa del Collegio dei revisori dei conti.
4. La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, delibera di non aver riscontrato vizi ovvero li annulla con provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia deliberato, gli atti s'intendono controllati senza rilievi. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiedere chiarimenti o elementi integrativi e ricomincia a decorrere dal ricevimento dei medesimi.
5. Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi dalla data in cui la Provincia delibera di non aver riscontrato vizi ovvero, in mancanza di una deliberazione di annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni.
6. La Provincia esercita altresì i poteri sostitutivi per gli atti dei Consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile.
7. A tal fine, trascorso il termine senza che il Consorzio abbia adottato gli atti, la Provincia, d'ufficio o su segnalazione degli interessati, delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il Consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima. Per gli atti di particolare complessità previsti dalla presente legge le Province, su richiesta motivata dei Consorzi, prima di avviare la procedura di sostituzione, possono concedere per una sola volta, prima della scadenza una proroga dei termini fino ad un massimo di dodici mesi.
8. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la Provincia nomina un commissario per il compimento dello stesso. Gli oneri conseguiti all'attività del Commissario sono a carico del Consorzio di bonifica.

Art. 30

Scioglimento del Consiglio.

1. Il Consiglio dei delegati può essere sciolto in caso di:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
 - b) persistente inattività;
 - c) gravi irregolarità amministrative e contabili.
2. In tali casi la Provincia provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il Consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
3. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero la Provincia non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento del Consiglio.
4. Contestualmente allo scioglimento la Provincia nomina un Commissario straordinario del Consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio.
5. Il Commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.

6. Con lo stesso provvedimento viene nominata una consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:

- a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 29;
- b) l'adozione dello statuto consortile e relative modifiche;
- c) la proposta del piano generale di bonifica e dei relativi programmi d'attuazione;
- d) l'assunzione di mutui.

Art. 31

Ricorsi avverso le deliberazioni consortili.

1. Contro le deliberazioni dei Consorzi non soggette a controllo è ammesso ricorso alla Provincia.
2. Il ricorso può essere presentato da qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione dell'atto ed è motivato con riferimento al contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.
3. La Provincia decide in ordine al ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento del medesimo, annullando l'atto o rigettando il ricorso con deliberazione motivata. Trascorso tale termine senza che la Provincia si sia pronunciata, il ricorso s'intende respinto.

Art. 32

Consorzi di secondo grado.

1. Per la realizzazione e la gestione coordinata di opere di bonifica e di servizi che interessino più Consorzi possono essere costituiti Consorzi di secondo grado.
2. I Consorzi di secondo grado sono persone giuridiche pubbliche.
3. Le finalità dei Consorzi di secondo grado, i loro compiti, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento sono definiti dai rispettivi statuti. Gli statuti sono predisposti e adottati dai Consorzi di bonifica interessati, d'intesa tra loro, e approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Ai Consorzi di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla presente legge per i Consorzi di bonifica.

**TITOLI da V a VIII
(non modificati)**